

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del commercio con l'estero

(FANTOZZI)

di concerto col Ministro degli affari esteri

(DINI)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(PINTO)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1996

Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 18 marzo 1989, n. 106, e con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, si dispose il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Le difficoltà manifestate dall'Istituto di rinnovarsi secondo le disposizioni tracciate dalla legge e l'aggravarsi di una situazione di grave disfunzione, a fronte di esigenze sempre più pressanti degli operatori e del «sistema Italia», imposero l'adozione del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1991 n. 600. Con esso si dispose la sostituzione degli organi di gestione con un Amministratore straordinario e due direttori esecutivi, coadiutati da un Comitato consultivo, che avrebbero dovuto «traghetare» l'Istituto fino alla nuova riforma.

La gestione commissariale verrà a scadere alla fine del luglio 1996.

È stato, pertanto, predisposto un disegno di legge volto a superare la fase della gestione commissariale.

Tale provvedimento recepisce, in larga parte, orientamenti manifestati, in sede parlamentare, durante la XII legislatura, nel corso della quale furono presentate diverse proposte di legge.

Nelle more dell'esame, da parte del Parlamento, dello schema normativo concernente la riforma dell'Istituto, si è reso nel frattempo necessario prorogare - con decreto-legge 29 luglio 1996, n. 397 - la gestione commissariale per il tempo strettamente necessario all'approvazione della legge di riforma.

Gli elementi più significativi della presente proposta sono i seguenti:

a) netta distinzione tra poteri di indirizzo e di verifica dei risultati, che spettano all'Autorità politica, e poteri di gestione,

che spettano in maniera esclusiva all'Istituto;

b) semplificazione degli organi gestionali;

c) inquadramento dell'Istituto tra gli enti pubblici senza fini di lucro;

d) previsione di una struttura organizzativa flessibile, sia all'interno del territorio nazionale, sia all'estero;

e) riconoscimento, in capo alle regioni, di un maggiore ruolo nella programmazione dell'attività promozionale;

f) netta distinzione del finanziamento dell'attività promozionale da quello delle spese di funzionamento;

g) controllo della Corte dei conti;

h) riduzione dell'organico.

Più in particolare l'articolo 1 definisce la natura giuridica dell'Istituto, qualificandolo come ente pubblico senza fini di lucro. Pur rientrando infatti per la sua intrinseca natura tra gli enti pubblici non economici, la legge n. 106 del 1989 ha disegnato una figura a metà strada tra l'ente pubblico non economico e quello economico. Le finalità dell'ente, volte alla realizzazione dell'interesse pubblico allo sviluppo del commercio estero, le modalità di gestione dell'attività, non improntata a criteri di profitto, ma a fornire il necessario supporto alle imprese, il necessario controllo della Corte dei conti consigliano la riconduzione dell'Istituto al *genus* degli enti pubblici senza fini di lucro.

Il comma 1 dispone, inoltre, che l'Istituto è retto dalla presente legge, nonchè da uno statuto approvato con regolamento del Ministero del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il comma 2 prevede, per un verso, che l'ente abbia autonomia regolamentare, am-

ministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, e, per altro verso, che l'ente sia sottoposto alla vigilanza del Ministro del commercio con l'estero.

L'articolo 2, al comma 1, delinea le finalità dell'Istituto.

Il comma 2 elenca le attività che possono essere svolte dall'Istituto. In via generale si evidenzia la necessità che l'Istituto operi in stretto raccordo con i settori economici nonché con i soggetti, pubblici e privati, interessati. Il coordinamento con i settori produttivi e con gli altri enti che si occupano di attività promozionale non deve, difatti, essere limitato alla fase della predisposizione del programma promozionale, ma deve riguardare, in via continuativa, l'attività dell'ente. Sempre in via generale viene enunciata una distinzione fra servizi di base, da prestare gratuitamente, e servizi personalizzati e specializzati, da prestare a pagamento secondo modalità determinate dal consiglio di amministrazione (comma 3 dell'articolo 2).

All'Istituto è assegnato il compito di curare lo studio sistematico dei mercati esteri e dei problemi connessi con l'internazionalizzazione dell'impresa. A tal fine assume informazioni sull'andamento e le tendenze dei mercati, le elabora e diffonde tra i soggetti pubblici interessati e gli operatori. Inoltre sviluppa la promozione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi italiani sui mercati internazionali, nonché l'immagine del *Made in Italy* nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane ed a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia. Nell'ambito della promozione promuove la formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri per favorire il commercio estero nazionale. A questo fine può stipulare accordi o convenzioni con istituzioni scientifiche o professionali, pubbliche o private, italiane ed estere.

Promuove, poi, la cooperazione nei settori industriale, agricolo e del terziario al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Di converso fornisce servizi alle imprese estere che intendono operare in Italia, anche con

investimenti diretti e accordi di collaborazione economica con imprese nazionali.

Per quanto riguarda il comparto agro-alimentare effettua la promozione e l'assistenza delle aziende del settore, nonché i controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente in attesa del trasferimento dei predetti controlli ad altro organismo.

Infine fornisce su richiesta, e d'intesa con le rappresentanze diplomatiche, il patrocinio alle iniziative promozionali all'estero che risultino coordinate con il piano annuale con le altre iniziative non comprese nel piano. Tale patrocinio si traduce in una sorta di «controllo di qualità», assolutamente facoltativo per il richiedente, volto a ricondurre anche le iniziative private, non realizzate con fondi pubblici, nell'attività promozionale del sistema Italia.

L'articolo 3 delinea la struttura organizzativa territoriale dell'Istituto.

Al comma 1 vengono così previsti una sede centrale, uffici periferici sul territorio nazionale ed unità organizzative all'estero.

Sia gli uffici nazionali, sia le unità estere possono essere a carattere temporaneo, in linea con le esigenze di flessibilità della struttura organizzativa. In particolare, per gli uffici nazionali viene previsto un ambito territoriale di norma non inferiore a quello regionale.

Ciò implica che, in via generale, gli uffici dell'ente sul territorio sono a livello regionale. La creazione di uffici o «sportelli» relativi ad ambiti territoriali più ristretti deve, infatti, rappresentare una eventualità remota, da verificarsi solo in presenza di concomitanti richieste di operatori, associazioni di categorie ed altri enti pubblici (ad esempio delle Camere di commercio).

I commi 2 e 3 completano il quadro organizzativo delle rete nazionale.

Difatti, proprio per promuovere la collaborazione di categorie e degli enti interessati, l'Istituto può stipulare accordi e convenzioni, costituire società con soggetti pubblici o privati e partecipare a società già esistenti. In particolare, nelle regioni ove esiste una pluralità di soggetti pubblici operanti nella erogazione di servizi a supporto

della internazionalizzazione, le regioni, in collaborazione con altri soggetti, possono promuovere la costituzione di nuovi organismi volti a sostituire gli uffici dell'Istituto. In tal caso anche il personale dell'Istituto può, ovviamente con il proprio consenso, confluire in tali strutture. L'effetto di tale previsione potrebbe essere, quindi, quello di un ulteriore ridimensionamento della rete interna, con la conseguente eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di costi.

Quanto alla struttura estera (comma 1, lettera *c*) si fa riferimento ad unità operative, anzichè ad uffici, proprio per consentire anche la formazione di strutture transitorie, al limite costituite da una o due persone.

L'articolo 4 definisce gli organi dell'Istituto. Essi sono il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori ed il comitato consultivo. La composizione che si propone semplifica al massimo il precedente modello e si inquadra nell'esigenza di dare attuazione al principio della ripartizione tra poteri di indirizzo e poteri di gestione.

In particolare il comma 6 prevede la composizione ed i compiti del comitato consultivo.

La composizione è articolata in modo tale da assicurare una significativa presenza a tutti i soggetti, pubblici e privati, che sono interessati all'attività dell'Istituto.

Il comitato rende parere obbligatorio (ma non vincolante) sugli atti più significativi che interessano l'Istituto. Al comitato inoltre è demandata la vigilanza sull'attuazione del piano di attività.

L'articolo 5 disciplina la nomina, la durata ed i compensi dei componenti degli organi.

In particolare, ai sensi del comma 1 il presidente e i membri del consiglio di amministrazione devono essere scelti tra soggetti con comprovata competenza nel campo del commercio internazionale.

Il comma 2 riguarda la competenza ad effettuare le nomine.

Il presidente è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro vigilante sentito il Ministro degli affari esteri. I membri del

consiglio di amministrazione, nonchè due membri effettivi ed uno supplente del collegio dei revisori, sono invece nominati con decreto del Ministro vigilante. Al Ministro del tesoro è riservata la nomina del presidente del collegio dei revisori e di un membro supplente.

Per la nomina dei membri del comitato consultivo si prevede che vengano effettuate designazioni rispettivamente: dai Ministeri indicati all'articolo 4, comma 6, dalla Conferenza permanente di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalle organizzazioni nazionali di categoria più significative, entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero vigilante. Si dispone, infine, che l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo. Tale ultima disposizione è analoga a quella contenuta nell'articolo 15, commi 1 e 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale, come modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322. Il fine evidente della norma è quello di evitare che la carenza di designazioni paralizzi il funzionamento dell'organo.

Ai sensi del comma 3 i componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Il comma 4 tratta degli emolumenti per il presidente e per i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

Al presidente dell'ICE spetta una indennità di carica stabilita con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14; gli emolumenti dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori sono fissati con decreto del ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'articolo 6 concerne la figura del direttore generale, considerato non organo dell'ente, ma soggetto alle dipendenze dello stesso.

Il direttore generale è scelto dal consiglio di amministrazione ed è assunto con contratto dirigenziale di diritto privato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta.

L'articolo 7 concerne il piano annuale di attività dell'ICE.

Il procedimento è caratterizzato dall'ampia partecipazione, anche nella fase della programmazione, delle regioni e del comitato consultivo (nel quale sono adeguatamente rappresentate anche le associazioni di categoria ed il mondo camerale). In particolare il comma 1 prevede che vengano emanate, entro il mese di febbraio, le direttive di massima per la programmazione dell'attività dell'ICE, per la individuazione delle aree e dei settori di intervento prioritario per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano e per l'eventuale adeguamento della rete estera.

Ai sensi del comma 2 le regioni propongono all'Istituto i programmi regionali di attività per i sistemi di impresa, comprensivi delle proposte di attività degli altri soggetti pubblici operanti nella regione.

L'ICE, in attuazione delle direttive di cui al comma 1, e sulla base delle proposte pervenute, elabora, anche sulla base di contatti con i settori economici e con i soggetti interessati, la proposta di piano annuale con proiezione triennale dell'attività dell'ICE con il quale definisce gli obiettivi, le iniziative ed i relativi costi, nonchè il fabbisogno finanziario a copertura dell'attività promozionale e delle spese di funzionamento della sede centrale e della rete degli uffici in Italia e all'estero.

Entro il mese di ottobre i privati (comma 4), che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, con l'utilizzo di fondi pubblici comunicano al Ministero vigilante ed all'ICE i programmi e le iniziative promozionali già decise. Al fine di assicurare l'impiego ottimale delle risorse pubbliche, in conformità con gli indirizzi generali di politica del commercio estero, il Ministero vigilante autorizza, entro sessanta giorni, le iniziative che non risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle del piano di attività.

Il piano di attività (comma 3) è sottoposto all'approvazione da parte del Ministero vigilante.

Una volta perfezionato il piano di attività le regioni (comma 5) stipulano con l'ICE, le convenzioni operative per la realizzazione della attività programmata e per la regolazione degli apporti di compartecipazione finanziaria.

Il comma 5 fa salva, inoltre, l'applicazione della disciplina concernente le procedure di indirizzo e coordinamento in materia di attività promozionale all'estero (decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1994).

Ai sensi del comma 6 entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero vigilante, anche sulla base delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 6, e dei controlli ispettivi effettuati ai sensi della legge 16 marzo 1976, n. 71, invia una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE.

L'articolo 8 concerne le entrate dell'ente (commi 1 e 2) ed il regolamento di contabilità (comma 3).

Nel comma 1 si evidenzia, in particolare, la distinzione tra contributo statale per le spese di funzionamento e quello, pure statale, per il finanziamento dell'attività promozionale.

Il comma 2 precisa che le erogazioni annualmente destinate al finanziamento delle attività promozionali di cui al comma 1 non comprendono le spese fisse per il personale dipendente utilizzato a tal fine.

Il comma 3 tratta del regolamento di contabilità. Esso deve essere ispirato alle disposizioni del codice civile in materia di impresa nonchè alle specifiche esigenze di operatività dell'ICE, in relazione anche all'attività da svolgersi all'estero. Il comma riproduce il disposto dell'articolo 4, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106. Viene pure ribadito l'obbligo di certificazione del bilancio.

L'articolo 9 tratta del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria. In conformità dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, esso si svolge mediante la partecipazione di un magistrato alle riu-

nioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

L'articolo 10 tratta del rapporto di lavoro dei dipendenti.

Al riguardo occorre premettere che, in virtù dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'ICE deve provvedere ad adeguare il proprio ordinamento ai principi di cui al titolo I del predetto decreto legislativo. Inoltre, sempre in virtù del citato articolo 73, comma 5, i rapporti di lavoro dei dipendenti sono regolati da contratti collettivi ed individuali. Nella stipulazione dei contratti collettivi l'Istituto si deve attenere alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 10 del presente disegno di legge non innova la suesposta disciplina.

Soltanto il comma 3 prevede che il trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero dal personale dell'ICE, trattamento attualmente legato a quello goduto dal personale del Ministero affari esteri, sia determinato con delibera del consiglio di amministrazione. Tale trattamento non può superare complessivamente il 75 per cento di quello goduto dal personale del Ministero affari esteri.

L'articolo 11 affida, in conformità a quanto già disposto dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600, il patrocinio legale dell'ente all'Avvocatura dello Stato.

L'articolo 12 detta le disposizioni transitorie e finali.

In particolare, il comma 2 prevede un ridimensionamento dell'organico, con incentivazioni all'esodo volontario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Natura)

1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è un ente senza fine di lucro con personalità giuridica pubblica ed è retto dalla presente legge, nonchè da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato consultivo, ed approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della funzione pubblica, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. L'ICE ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero nella forma e nei limiti di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Funzioni)

1. L'ICE conforma la propria attività a principi di economicità ed ha il compito di promuovere e sviluppare il commercio con l'estero, nonchè i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, segnatamente con riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole o associate. Fornisce altresì servizi alle imprese estere volti a potenziare i rapporti con il mercato nazionale e concorre a promuovere gli investimenti esteri in Italia.

2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'ICE, operando in stretto raccordo con i settori economici nonchè con i soggetti interessati, assicura i servizi di base di carat-

tere istituzionale, nonchè i servizi personalizzati e specializzati. A tale fine:

a) cura lo studio sistematico dei mercati esteri e dei problemi connessi con l'internazionalizzazione dell'impresa. Assume informazioni sull'andamento e le tendenze dei mercati, le elabora e diffonde tra i soggetti pubblici interessati e gli operatori;

b) sviluppa la promozione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi italiani sui mercati internazionali, nonchè l'immagine del prodotto italiano nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane ed a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia;

c) promuove la formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri per favorire il commercio estero nazionale. A questo fine può stipulare accordi o convenzioni con istituzioni scientifiche o professionali, pubbliche o private, italiane o estere;

d) promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e del terziario al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali;

e) fornisce servizi alle imprese estere che intendono operare in Italia, anche con investimenti diretti e accordi di collaborazione economica con imprese nazionali;

f) effettua la promozione e l'assistenza delle aziende del settore agroalimentare, nonchè i controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente, in attesa del trasferimento dei predetti controlli al altro organismo idoneo;

g) fornisce su richiesta, e d'intesa con le rappresentanze diplomatiche, il patrocinio alle iniziative promozionali all'estero che risultino coordinate con il piano annuale e con le altre iniziative non comprese nel piano;

h) svolge ogni altra attività utile per il conseguimento delle sue finalità.

3. I servizi personalizzati e specializzati sono prestati a pagamento secondo modalità determinate dal consiglio di amministrazione dell'ICE.

Art. 3.

(Struttura organizzativa)

1. L'ICE ha la seguente articolazione:

- a) sede centrale;
- b) uffici periferici sul territorio nazionale, anche a carattere temporaneo, di norma con ambito non inferiore a quello regionale;
- c) unità operative all'estero, anche a carattere temporaneo, stabilite in base all'interesse dei mercati ed alle loro potenzialità per il sistema produttivo italiano.

2. Per il miglior conseguimento dei fini istituzionali, anche in termini di razionalizzazione organizzativa, e per promuovere la collaborazione delle categorie e degli enti interessati, l'ICE può stipulare accordi o convenzioni, nonchè costituire società con soggetti pubblici o privati e partecipare a società già esistenti. Con i medesimi accordi vengono definite la dotazione di personale, compreso quello eventualmente confluito dall'ICE, le modalità organizzative, nonchè quelle di acquisizione e gestione delle risorse.

3. Nelle regioni dove esiste una pluralità di soggetti pubblici operanti nell'erogazione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione, gli uffici periferici dell'ICE ed il relativo personale, a seguito di specifici accordi approvati dal Ministero vigilante, possono confluire in nuovi ambiti organizzativi regionali, promossi dalle regioni, anche in collaborazione con altri soggetti, destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali di impresa, secondo formule operative da definire nei singoli casi.

4. Le unità operative all'estero hanno natura di agenzia governativa. In quanto tali dipendono funzionalmente dalle rappresentanze diplomatiche della Repubblica per quel che riguarda i rapporti intergovernativi e per le questioni aventi comunque rilevanza di politica estera e sono notificate alle autorità del Paese ospitante.

5. Le unità operative all'estero collaborano con le rappresentanze diplomatiche ita-

liane per il coordinamento delle attività promozionali svolte da altri enti pubblici o privati, nel quadro delle direttive di cui agli articoli 2 e 7.

Art. 4.

(Organi)

1. Sono organi dell'ICE:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori;
- d) il comitato consultivo.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ICE, presiede e convoca il consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da quattro membri:

- a) adotta il regolamento organico del personale ed il regolamento di contabilità;
- b) approva i bilanci dell'ICE;
- c) delibera in merito al piano annuale di attività con proiezione triennale ed ai relativi adeguamenti;
- d) adotta direttive generali in ordine ai programmi esecutivi, all'espletamento delle funzioni ed alla contrattazione collettiva ed individuale di cui all'articolo 10;
- e) individua i servizi di base, da prestare gratuitamente, ed approva i corrispettivi dei servizi specializzati, nonchè i criteri per la compartecipazione finanziaria dei terzi alle iniziative promozionali;
- f) delibera in ordine alla organizzazione dell'ICE, nonchè alla istituzione e soppressione degli uffici in Italia e delle unità operative all'estero;
- g) delibera l'istituzione e verifica l'operato delle società di cui all'articolo 3, comma 2;
- h) adotta ogni altro provvedimento per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge.

4. Nell'adottare il regolamento organico del personale e le delibere relative alla organizzazione il consiglio di amministrazione si adegua ai principi di cui al titolo I del de-

creto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le delibere di cui alle lettere *a)*, *b)*, *f)* e *g)* del comma 3 sono soggette all'approvazione del Ministro vigilante; per quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* occorre il concerto del Ministro del tesoro; per quelle di cui alla lettera *a)*, relative al regolamento organico del personale occorre il concerto del Ministro della funzione pubblica; per quelle di cui alla lettera *f)*, limitatamente alle unità operative all'estero, occorre anche il concerto del Ministro degli affari esteri. Il Ministro vigilante approva le delibere di cui al presente comma o le restituisce con motivati rilievi per il riesame entro trenta giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, le delibere non restituite si intendono approvate. Ove occorra il concerto di un altro Ministro, detto termine è elevato a quarantacinque giorni.

5. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dal codice civile per i sindaci.

6. Il comitato consultivo è composto da venti membri, di cui cinque rappresentanti delle regioni, quattro rispettivamente dei Ministeri del commercio con l'estero, degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e delle risorse agricole, alimentari e forestali, due del sistema camerale, due delle organizzazioni nazionali più significative dell'industria, uno dell'agricoltura, uno del commercio, uno dell'artigianato, uno del credito, uno delle cooperative, uno dei consorzi ed un rappresentante delle confederazioni sindacali dei lavoratori. Il comitato è presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un suo delegato. Rende parere obbligatorio sul piano annuale, sui bilanci preventivi, le relative variazioni, e consuntivi, sull'istituzione e soppressione di uffici in Italia e di unità operative all'estero, sul regolamento organico del personale, sul regolamento di contabilità, sulla costituzione e partecipazione a società di cui all'articolo 3, comma 2. Esprime pareri e proposte sull'indirizzo generale delle attività dell'ICE, sulle direttive di cui all'articolo 7, comma 1, nonché sulle questioni

allo stesso sottoposte dal consiglio di amministrazione. Verifica la attuazione del piano di cui all'articolo 7 e ne riferisce semestralmente al Ministero vigilante, il quale, in tale attività, tiene conto delle indicazioni del Ministero degli affari esteri per quel che riguarda le unità operative all'estero.

Art. 5.

(Nomina, durata e compensi dei componenti degli organi)

1. Il presidente dell'ICE e i membri del consiglio di amministrazione, sono scelti tra soggetti di comprovata competenza nel campo del commercio internazionale.

2. Il presidente dell'ICE è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro vigilante, sentito il Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione, nonché due membri effettivi ed uno supplente del collegio dei revisori, sono nominati con decreto del Ministro vigilante, il presidente del collegio dei revisori ed un membro supplente sono nominati con decreto del Ministro del tesoro. I membri del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro vigilante; essi sono designati, rispettivamente, dai Ministeri indicati all'articolo 4, comma 6, dalla Conferenza permanente di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalle organizzazioni nazionali di categoria più significative entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero vigilante. L'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.

3. I componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

4. Al presidente dell'ICE spetta una indennità di carica stabilita con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978,

n. 14; gli emolumenti dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori sono fissati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 6.

(Direttore generale)

1. Il direttore generale dell'ICE, scelto dal consiglio di amministrazione tra persone di comprovata competenza, è assunto con contratto dirigenziale di diritto privato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale è preposto ai servizi ed agli uffici dell'ICE, partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, risponde a quest'ultimo della esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della gestione complessiva dell'ICE. Svolge, inoltre, le funzioni ad esso delegate dal consiglio di amministrazione nei casi e nei limiti definiti dallo statuto.

Art. 7.

(Piano annuale)

1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentiti il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ed il comitato consultivo dell'ICE, emana annualmente, entro il mese di febbraio, le direttive di massima per la programmazione dell'attività dell'ICE, per la individuazione delle aree e dei settori di intervento prioritario per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano e per l'eventuale adeguamento della rete estera.

2. Entro il mese di giugno l'ICE, in attuazione delle direttive di cui al comma 1, e sulla base delle proposte pervenute dalle regioni, dalle province autonome e dai soggetti costituiti a livello regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, comprensive delle proposte di attività degli altri soggetti pub-

blici operanti nella regione, nonchè dei contatti con i settori economici e con i soggetti interessati, elabora la proposta di piano annuale con proiezione triennale dell'attività dell'ICE con il quale definisce gli obiettivi, le iniziative ed i relativi costi, nonchè il fabbisogno finanziario a copertura del programma di attività e delle spese di funzionamento della sede centrale e della rete degli uffici in Italia e all'estero.

3. Il Ministro vigilante, sentiti i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, approva entro settembre il piano di attività di cui al comma 2.

4. Entro il mese di ottobre i privati, che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, con l'utilizzo di fondi pubblici comunicano al Ministero vigilante ed all'ICE i programmi e le iniziative promozionali già decise o adottate. Al fine di assicurare l'impiego ottimale delle risorse pubbliche, in conformità con gli indirizzi generali di politica del commercio estero, il Ministero vigilante autorizza, entro sessanta giorni, le iniziative che non risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle del piano di attività. Per le iniziative comunicate successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta.

5. Le regioni e le province autonome o i soggetti costituiti a livello regionale stipulano annualmente con l'ICE convenzioni operative per la realizzazione dell'attività programmata e per la regolazione degli apporti di compartecipazione finanziaria. Si applica la disciplina concernente le procedure di indirizzo e di coordinamento in materia di attività promozionale all'estero.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero vigilante, anche sulla base delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 6, e dei controlli ispettivi effettuati ai sensi della legge 16 marzo 1976, n. 71, invia una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le entrate dell'ICE sono costituite da:

a) il contributo annuale per le spese di funzionamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106;

b) il contributo annuale per il finanziamento del piano di attività di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71;

c) eventuali assegnazioni, a carico del bilancio dello Stato, a fronte di attività svolte su richiesta di altre amministrazioni per la realizzazione di specifici programmi;

d) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;

e) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;

f) gli utili delle società costituite o partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 2;

g) altri proventi patrimoniali e di gestione.

2. Le erogazioni annualmente destinate al finanziamento del piano di attività di cui al comma 1 non possono essere utilizzate a copertura delle spese fisse per il personale dipendente utilizzato a tal fine.

3. Le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ICE sono ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di impresa nonché alle specifiche esigenze di operatività dell'ICE, in relazione anche all'attività da svolgersi all'estero. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione del bilancio.

Art. 9.

*(Controllo della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria)*

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'ICE è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.

Art. 10.

(Rapporto di lavoro)

1. In applicazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale dell'ICE è disciplinato da contratti collettivi ed individuali.

2. Alle materie non disciplinate dai contratti di cui al comma 1 si applica il regolamento del personale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a).

3. Con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, è determinato il trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero dal personale dell'ICE. Tale trattamento non può superare complessivamente il 75 per cento di quello previsto per i corrispondenti livelli del personale del Ministero degli affari esteri secondo la tabella di equiparazione vigente. L'indennità di servizio all'estero è altresì esclusa dalla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.

4. Il rapporto di lavoro del personale di nazionalità estera assunto localmente per le esigenze delle unità operative all'estero è disciplinato dalle norme e dagli usi locali.

Art. 11.

(Rappresentanza in giudizio)

1. L'ICE si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. Il patrocinio per le cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1994, n. 600, continua ad essere esercitato per il solo grado in corso e salva diversa determinazione dall'avvocato già incaricato.

Art. 12.

(Norme transitorie e finali)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione degli organi dell'ICE. Fino a tale momento restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, delibera, sentito il comitato consultivo, lo statuto di cui all'articolo 1, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'ICE si applica, in quanto compatibile, il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49. Entro sei mesi il consiglio di amministrazione provvede alla riorganizzazione dell'ICE, nonchè alla ridefinizione della pianta organica del personale, tenendo conto delle effettive esigenze della sede centrale, della riduzione del numero delle sedi periferiche, nonchè della riorganizzazione delle rete estera. La delibera avente ad oggetto la ridefinizione della pianta organica viene sottoposta all'approvazione del Ministro vigilante, di concerto con i Ministri del tesoro, della funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, unitamente ad un piano di ridimensionamento dell'organico con una valutazione dei costi derivanti da incentivazioni all'esodo volontario, da coprire anche mediante alienazione di cespiti patrimoniali. Al residuo personale in esubero si applicano le norme che disciplinano i processi di mobilità previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Nel periodo tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'approvazione del piano di attività di cui all'articolo 7, l'attività dell'ICE prosegue in regime transitorio in base alle disposizioni vigenti ai sensi della legge 18 marzo 1989, n. 106. I pro-

grammi promozionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge vengono completati secondo le disposizioni originariamente previste.

4. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

